

ORIGINALE



Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. _____ R.Prot.

n. **8** Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012

L'anno 2012 addì 29 del mese di **Maggio** alle ore **20.45** nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		<i>Presente</i>
<i>PARORA ALDO</i>	<i>Sindaco</i>	<i>SI</i>
<i>RASELLA ITALICO</i>	<i>Assessore/Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>DEL DOSSO GIANMARIO</i>	<i>Assessore/Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>GAGGI ANDREA</i>	<i>Assessore/Consigliere</i>	<i>NO</i>
<i>SVANOLETTI NADIO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>MICHELETTI GIORGIO</i>	<i>Assessore/Consigliere</i>	<i>NO</i>
<i>MICHELETTI SANDRO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>IRIDE PIERO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>VANOTTI ALFREDO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>SIMONINI MARTINA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>ZANI ANDREA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>NO</i>
<i>VAIRETTI MAURO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>NO</i>
<i>PUSTERLA ROBERTA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.

Il Sig. PARORA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce, tra l'altro, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

ATTESO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

DATO ATTO che l'applicazione dell'IMU è regolata:

- dal sopracitato articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, nella Legge 214/2011;
- dall'art. 4 del D.L. n. 16/12 convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26.04.2012;
- dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
- dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTA la circolare del 18.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto "*Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6/12/11, n. 201, convertito dalla legge 22/12/11, n. 214. Chiarimenti.*"

VISTO l'art. 1 – comma 156 – della L. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), il quale modificando l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU;

VISTO il decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, in particolare l'art. 52;

RICORDATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23.02.2012 è stato individuato il Responsabile dell'IMU nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica/ Tributi;

PRESO ATTO CHE:

- il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito al 31/03/2012, giusto Decreto Ministeriale del 21/12/2011 pubblicato in G.U. n. 304 del 31/12/2011 e prorogato al 30/06/2012 giusto articolo 29, c. 16 quater del decreto legge 216/2011 "Mille proroghe", convertito in legge n. 14/2012;
- il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione, a norma dell'art. 1 – comma 169 – della L. 296 del 27/12/2006;
- che la legge n. 44 del 26.04.2012, di conversione del DL 16/2012, ha previsto all'art. 4 comma 12- bis la possibilità di variare ancora il regolamento comunale e l'aliquota IMU entro il 30.09.2012 sulla base dei dati aggiornati agli effettivi incassi relativi alla prima rata di giugno 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dal D.L. 16/12, convertito con la legge n. 44/12, che prevede:

- al comma 6 "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";
- al comma 7 "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";
- al comma 8 "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- al comma 10 la disciplina delle detrazioni dell'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

VISTO l'art. 4, comma 1-ter, del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni nella Legge 44/2012, il quale prevede:

- "sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge 133/94, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT";

EVIDENZIATO che:

- l'art 13, comma 11, del D.L. 201/11 convertito in legge n. 214/11 e successive modifiche, prevede che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base dello 0,76 per cento, ad esclusione dell'imposta relativa alle unità adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;
- ai sensi dell'art. 13, comma 17 della sopra citata normativa, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio subirà, per ogni singolo comune, una compensazione positiva o negativa, risultante dalla differenza fra il gettito stimato dell'imposta municipale propria ed il gettito dell'imposta comunale sugli immobili;
- il legislatore, data l'impossibilità di fornire ai comuni entro il termine per l'approvazione del bilancio (30.06.12) i dati effettivi del gettito IMU e conseguente riduzione del FSR, ha introdotto un sistema di accertamento convenzionale sulla base dei dati stimati dal MEF, consentendo così ai comuni di iscrivere nel bilancio di previsione l'entrata da IMU in base agli importi stimati dal Dipartimento stesso, importi che evidenziano tuttavia una valutazione per eccesso del gettito stimato ed un conseguente probabile taglio del FSR;
- l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza fra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale e lo stesso sarà rivisto, a seguito di decreto da emanarsi da parte del sopra citato Dipartimento, entro il 10.12.2012;
- entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga dell'art. 172, comma 1, lett. e) del TUEL e all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/96, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e relative detrazioni;

CONSIDERATO necessario, nonostante l'indeterminatezza di una posta rilevante quale il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, l'incertezza del gettito IMU e dei tagli ai trasferimenti statali, provvedere all'approvazione dello strumento contabile di previsione per l'anno 2012, sottolineando che un ulteriore rinvio causerebbe un pesante rallentamento dell'attività amministrativa del comune;

ATTESO che sulla scorta delle valutazioni appositamente effettuate dai Responsabili dell'Area Economico/Finanziario ed Area Tecnica/ Tributi, considerata l'attuale l'incertezza normativa e per esigenze di pareggio di bilancio, in via prudenziale è necessario un aumento delle aliquote IMU come indicate nella deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 03.05.2012 avente ad oggetto "Proposta aliquote IMU anno 2012";

DARE ATTO che le stesse potranno subire successive variazioni sulla base dei dati definitivi che saranno emanati dal legislatore;

EVIDENZIATO che tale scelta consente il rispetto degli equilibri finanziari di bilancio senza gravare al momento sul contribuente, in quanto tale aumento andrà eventualmente versato al momento del saldo, a conguaglio, entro il 17 dicembre;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato in data odierna;

RITENUTO di proporre le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

aliquote:

- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota vigente 0,4 per cento;
- per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali appartenenti alla cat. D10), in applicazione della potestà regolamentare generale attribuita al comune dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 aliquota differenziata pari all'aliquota di base vigente dello 0,76 per cento aumentata nella misura dello 0,19 per cento;
- per le aree fabbricabili e per i restanti fabbricati dei gruppi catastali A, B, e C, l'aliquota di base vigente dello 0,76 per cento;

detrazioni:

- detrazioni relative all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, come stabilito dall'articolo 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

RITENUTO, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento precedentemente approvato, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale con applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Allo stesso regime delle abitazioni principali soggiace l'eventuale pertinenza.

DARE ATTO che, sulla scorta delle valutazioni appositamente effettuate dai competenti uffici comunali, con l'applicazione delle sopra esposte aliquote, detrazioni ed agevolazioni, il gettito IMU complessivo stimato per l'anno 2012 è di € 1.344.719,73 di cui € 553.776,46 quota riservata allo Stato;

Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco, come risulta dalla relazione allegata, si apre la discussione e si evidenzia in sintesi quanto segue:

Il Consigliere Pusterla Roberta afferma che è nota l'attuale incertezza sia in materia di IMU che dei trasferimenti statali; auspica che a settembre ci siano elementi più certi per una completa

valutazione; conclude affermando la condivisione del suo gruppo sull'aumento dell'aliquota IMU per la categoria D;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili delle Aree Servizi Economico/Finanziario e Area Tecnica/Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, formulati nei modi di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. per quanto esposto in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012:

aliquote:

- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota vigente 0,4 per cento;
- per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali appartenenti alla cat. D10), in applicazione della potestà regolamentare generale attribuita al comune dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 aliquota differenziata pari all'aliquota di base vigente dello 0,76 per cento aumentata nella misura dello 0,19 per cento;
- per le aree fabbricabili e per i restanti fabbricati dei gruppi catastali A, B, e C, l'aliquota di base vigente dello 0,76 per cento;

detrazioni:

- detrazioni relative all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, come stabilito dall'articolo 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2. CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Allo stesso regime delle abitazioni principali soggiace l'eventuale pertinenza.

3. RISERVARSI, ai sensi dell'art. 4, comma 12-bis della Legge n. 44/2012, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di modificare, entro il 30.09.2012, le aliquote IMU in funzione della variazione che sarà apportata dal Ministero dell' Interno, di concerto con il Ministro dell' Economia e Finanze, al Fondo di riequilibrio 2012 in conseguenza dell'effettivo incassato Imu, prima rata di giugno 2012;

4. TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Tributi nonché Responsabile IMU e al Responsabile del Servizio Finanziario;

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.L.vo 267/2000, si procede a votazione che produce il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0

○ astenuti

n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.L.vo267/2000.

Il Presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PARORA ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANSONI ANNALISA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANSONI ANNALISA

Lì 07/06/2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

- La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA
